# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI. 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO IIº SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

## I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco — Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Prof. Mauro Sferrazza — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

#### 1. RICORSO DELLA SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. BINI CARLO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019:
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 350.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019:

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7890/674 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **II COLLEGIO**

Avv. Maurizio Greco — Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Serapio Deroma — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y, COMMA I, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL COM. UFF. 113/A DEL 3.2.2017 PUNTO 1) LETT. I), TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – SISTEMA LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO LEGA PRO S.S. 2017/18 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6889/193 PF 18-19 GC/GP/MA DELL'11.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Siracusa Calcio Srl di Siracusa (SR) e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. ANELUCCI CLAUDIO (ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. SVOLGENTE ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5159/1219 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 26.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN dell'11.2.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Anelucci Claudio, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 12. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Maurizio Greco

#### Pubblicato in Roma il 18 aprile 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina